



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. dr. Isabella Diani | Presidente |
| 2. dr. Matilde Pezzullo | Consigliere rel |
| 3. dr. Nicoletta Giammarino | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
all'udienza del 18.2.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1076/2017 R.G. sez. lav.

TRA

INPS in persona del lrpt, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca
Cuzuppoli ed Ida Verrengia per procura in atti e con questi elett.te
dom.to in Napoli via A. De Gasperi 55 presso la sede dell'ente

APPELLANTE

E

CERUZZI FILOMENA rappresentata e difesa dall'avv Daniela Puoti
per mandato in atti e con questa elett.te dom.ta in Maddaloni via Colle
Puoti 4

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.4.2017 l'INPS
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro presso
il Tribunale di S. Maria CV n. 867/2017 lamentando l'accoglimento
delle domande svolte dall'odierna appellata per la reiscrizione
nell'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2000.

L'INPS ha dedotto l'erroneità della sentenza ribadendo le tesi di fatto e
di diritto già esplicitate in primo grado.



Costituitasi in giudizio l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame infondato in fatto ed in diritto.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.

Appare preliminare l'esame della eccezione di decadenza sollevata anche in questo grado di giudizio dall'INPS ai sensi dell'art.22 del d.l. n.7 del 1970 conv. in L. n.83 del 1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.

Va rilevato in primo luogo che il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli della attuale appellata, conseguente ad un verbale ispettivo del 2011, risulta pubblicato telematicamente dal 15.9.2012 al 25.10.2012.

A prescindere tuttavia da tale pubblicazione e dalla ammissibilità come forma di comunicazione anche per le annualità anteriori al 2011, va rilevato che avverso lo stesso provvedimento di cancellazione la Ceruzzi proponeva ricorso alla competente Commissione in data 12.4.2013.

Orbene, osserva il Collegio che l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito con legge n. 83 del 1970 dispone che *"contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza"*.

Tra i provvedimenti cui fa riferimento la norma citata rientrano, ai sensi del disposto dell'art.17 del d.l. n. 7, anche i provvedimenti in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero di cancellazione dagli elenchi stessi, contro cui poteva essere proposto ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dall'elenco.

La commissione provinciale, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, doveva decidere entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso, equivalendo il silenzio protratto oltre tale termine ad accoglimento.

Contro le decisioni della commissione provinciale era ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale doveva decidere, in via definitiva, entro novanta giorni, sentita la commissione regionale per la manodopera agricola, equivalendo il silenzio protratto oltre tale termine ad accoglimento (v. art. 17 D.L. n. 7/90).

La disposizione dettata dal citato art. 22 non è stata abrogata dal d.l.vo 11 agosto 1993 n. 375, che ha, tuttavia, dettato una nuova disciplina in materia di ricorsi esperibili avverso i provvedimenti adottati *"in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non*



iscrizione", sostituendo, tra l'altro, al sistema del silenzio-accoglimento, previsto dal D.L. n. 7 del 1970, quello del silenzio- rigetto.

L'art. 11, comma 1, come modificato dalla legge n. 608 del 1996, prevede, invero, che avverso i provvedimenti anzidetti " è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".

Il comma 2 dispone che " contro le decisioni della commissione l'interessato ed il dirigente della competente sede dello SCAU (ora dell'INPS) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio (ora commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".

La nuova disciplina dettata dal D.L.vo n. 375 del 1993 non contiene, pertanto, alcuna disposizione incompatibile con la previsione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, che continua ancora ad individuare il termine entro cui deve essere proposto ricorso in sede giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi concernenti la iscrizione ovvero la cancellazione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, non essendo tale materia regolata da alcuna norma del provvedimento del 1993.

In tale senso militano i seguenti argomenti: a) la norma dell'art. 22 non risulta formalmente abrogata, sicchè la stessa deve ritenersi tuttora in vigore, non potendosi ipotizzare -data l'autonomia della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti rispetto a quella amministrativa- una sua tacita abrogazione. Pertanto, la disposizione in essa contenuta, originariamente riferita ai provvedimenti adottati ex art. 17 legge n. 83 del 1970, deve ora intendersi riferita -secondo i criteri interpretativi in caso di successioni di leggi- ai provvedimenti adottati ex art. 11 del D.Lvo n. 375 del 1993 che ha sostituito integralmente l'art. 17, come appare evidente anche dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3; b) se la ratio della decadenza prevista dall'art. 22 va individuata nell'esigenza - tenuto conto delle implicazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi- di acclarare, nel più breve tempo possibile, la fondatezza del diritto all'iscrizione e la conseguenza certezza del diritto alle prestazioni (o al diniego di esso) nei confronti sia del lavoratore che dell'ente previdenziale (v. Cass., 21/4/01 n. 5942), non sembra aver particolare rilievo il fatto che essa operi in presenza del principio del silenzio-accoglimento (che non produceva i propri effetti solo nei confronti del lavoratore, ma anche nei confronti dell'ente previdenziale se era questo a ricorrere) o del diverso principio del silenzio-rigetto; c) le nuove norme sul processo previdenziale sono state adottate nel 1973, ossia nelle vigenze degli artt. 17 e 22 della legge n. 83 del 1970, sicchè se esse non impedivano l'individuazione del dies a quo cui riferire la decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni, ugualmente non sembra che ne sussistano ora, bastando sostituire al provvedimento definitivo di accoglimento quello di rigetto (sulla persistente vigenza dell'art. 22 cfr, di recente ed in particolare Cass., 16/1/07 n. 813 e giurisprudenza ivi richiamata).



Circa la natura del termine di 120 giorni previsto dal citato art. 22, il Collegio ritiene di dover prendere atto dell'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte ed ormai consolidato, secondo cui esso è di decadenza sostanziale e non è, quindi, suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non potendo, d'altro canto, detta disposizione ritenersi né implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cpc, né idonea a suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, attesa la presenza nell'ordinamento di altre ipotesi analoghe, quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992 (v. Cass, 16/1/07 n. 813; Cass., 14/3/07 n.5906; Cass, 1/3/07 n. 4819; Cass, 23/2/07 n. 4261; Cass, ,5/2/07 n. 2373; Cass.,10/8/04 n. 15460; Cass., 18/5/05 n. 10393; Cass., 21/4/2001 n. 5942; Cass., 1/10/97 n. 9595).

Tali dubbi, d'altro canto, sono stati dichiarati infondati dal Giudice delle leggi, che, proprio partendo dal presupposto che il termine fissato dall'art. 22 fosse di decadenza sostanziale, ha ritenuto che esso fosse congruo e non in contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 38, comma 2, Cost. (v. Corte Cost. 10/5/05 n. 192).

Tanto premesso deve osservarsi che sul ricorso presentato dalla ricorrente risulta formatosi il silenzio-rigetto; ne consegue che il successivo ricorso giudiziario depositato il 16.6.2014 risulta intempestivo essendo maturato il termine di 120 giorni previsto dalla citata normativa.

In conclusione la sequenza procedimentale risultante dalla documentazione in atti appare riferibile alla formazione del silenzio rifiuto in merito alla questione attinente l'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, capace di determinare la decadenza.

La considerazione rimane assorbente rispetto

Alla luce delle considerazioni esposte l'appello va pertanto accolto con rigetto delle domande svolte in primo grado dall'appellata.

In considerazione della complessità della vicenda processuale in esame le spese di lite si intendono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello rigetta le domande svolte in primo grado dall'appellata

Compensa fra le parti le spese del grado

Napoli, il 18.2.2019

Il Consigliere estensore

Matilde Pezzullo

Il Presidente

Isabella Diani

